

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 158, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PENSIONISTICA E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (1031)

(A.C. 1031 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per

i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS ».

2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001.

ART. 2.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi).

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti:

a) proroghe di trattamenti di sussidiatura salariale già previsti da disposizioni di legge;

b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla

gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;

d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal Dipartimento della protezione civile.

2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20 per cento rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2000 ».

6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1031 - sezione 2)

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi).

Sopprimere il comma 2.

2. 1. Alfonso Gianni.

(A.C. 1031 - sezione 3)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

vista la condizione di particolare gravità della situazione economico-sociale nelle aree di Crotone e di Gela;

tenuto conto dell'intesa raggiunta tra le parti sociali con l'attiva mediazione della « *task force* » per l'occupazione ed il Ministero del Lavoro relativa alla Pertusola di Crotone e all'indotto di Gela;

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative affinché gli accordi presi possano essere pienamente rispettati.

9/1031/1. Minniti, Oliverio, Lumia, Finocchiaro, Mancini, Bova, Innocenti, Cordoni.

La Camera,

premesso che:

in relazione all'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000 le organizzazioni sindacali, l'INPS e la direzione provinciale del lavoro di Potenza e Matera hanno provveduto a formulare un elenco dei lavoratori ex Interklm e Valbasento beneficiari della proroga di mobilità prevista dalla norma citata;

la proroga è stata riconosciuta a quei lavoratori la cui mobilità scadeva entro il 31 dicembre 2000 e pertanto nel formulare l'elenco sono stati iscritti tutti i lavoratori licenziati entro quella data;

la legge n. 223/91 prevede otto giorni di differenza tra la data del licenziamento e quella di iscrizione nelle liste di mobilità;

tutti i lavoratori licenziati entro gli ultimi otto giorni di dicembre sono stati collocati nelle liste di mobilità nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo;

questa disposizione ha, pertanto, determinato che alcuni lavoratori ex Interklm e Valbasento pur appartenenti alla stessa pletea prevista dall'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000, sono stati esclusi dal beneficio della proroga della indennità sulla base della differenza cronologica con cui sono stati inseriti nelle liste di mobilità perdendone il diritto in quanto la loro indennità risulta scaduta nei primi giorni di gennaio 2001;

questa situazione sta determinando forte tensione fra i lavoratori esclusi in quanto si tratta di un formalismo che contrasta con la « *ratio* » della legge finanziaria per il 2001,

impegna il Governo

ad intervenire con la massima urgenza affinché anche i lavoratori esclusi, i quali da 6 mesi non percepiscono alcuna fonte di sussidio salariale, possano beneficiare della proroga della indennità di mobilità in considerazione della loro appartenenza alla pletea dell'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000 e della conseguente presenza di copertura finanziaria.

9/1031/2. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 160, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G8 NELL'ANNO 2001 E PER IL « VERTICE DI GENOVA » (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (20-B)

(A.C. 20-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 18.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 38.000 milioni »;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « 22.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 42.000 milioni »;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 20-B - sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001";

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennità è determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennità è, inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1320 unità, su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

3. In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel

periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 1-ter. — 1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.

2. Restano salve le facoltà in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza già attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ».